

1. Status della notifica

Notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

Italia

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

CASERTA

NAPOLI

Persona di contatto:

Nome:

Antonio Limone

Indirizzo

Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli)

Telefono:

081 7865111/081 7865200

E-mail:

antonio.limone@cert.izsmportici.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM)

Indirizzo

Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli)

E-mail

protocollo@cert.izsmportici.it

Sito web

<http://www.izsmportici.it/portale/index.php>

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Gabriella Putrino

Telefono:

0032 2 22 00 493

E-mail

rpue.agri.aiutistato@esteri.it

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome

Indirizzo

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

Indicare la regione (le regioni):

CASERTA
NAPOLI

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

Indicare la regione (le regioni):

CASERTA
NAPOLI

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

la misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE(1):

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

piccole e medie imprese (PMI)

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

da 101 a 500

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

3.5.2. Tipo di beneficiario:

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI(3) che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria(4)):

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà(5)?

No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Si

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

Legge 234/2012, Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

(2) NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4) Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

(5) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Titolo
Decreto Commissariale n° 1 del 14/01/2015 (OGGETTO: REGIMI DI AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014 E DEGLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014/2020 – PROGRAMMA DI BIOSICUREZZA DEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA E ZONE LIMITROFE)
Disposizioni di applicazione (se del caso):
Bozza di Decreto Commissariale (OGGETTO: PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE - REGIME DI AIUTI AI SENSI DEGLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014/2020 E SS. MM. II.
Riferimenti (se del caso):

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

data di autorizzazione della Commissione

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE

5.2 Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

Prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da epizootie

5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFIS)(6)?

No

5.4. Tipo di aiuto

5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

No

5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale(8)?

No

5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

No

5.5. Durata

Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

31/12/2024

(6)Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(7)Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(8)Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(9)Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(10)La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura(11))

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale

Agricoltura; Silvicultura; Zone rurali

Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali

Obiettivo secondario(12)

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza(13), indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto(14) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)(15).

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

(11) Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

(12) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

(13) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

(14) Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

(15) Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto(16) messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio(17)		
	Importo totale	Importo annuale	
Sovvenzioni (o misure con effetto analogo)			
Sovvenzione diretta	8.800.000	1.760.000	EUR
			Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera

Valuta

Precisare:

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Precisare:

Valuta

Precisare:

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

L'aiuto è concesso sulla base di specifici criteri di selezione

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

No. Indicare il periodo di riferimento:

1/1/2020

31/12/2024

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Valuta

Bilancio annuale(18)

Valuta

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"(19) ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali(20) per coprire gli stessi costi ammissibili?

No

(16) Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

(17) In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

(18) Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(19) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

(20) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione(21)?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

I requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.8(22).

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

(21) Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(22) Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf.

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

Presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589(23) del Consiglio - conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

(23) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate(24) che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

No

(24) Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo" (causa T-353/94, Postbank/Commissione, ECLI:EU:T:1996:119, punto 87).

11. Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

la proposta di regime di aiuto trova la sua base giuridica nel punto 143 lett e) degli Orientamenti in relazione alla possibilità di prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da epizootie (in particolare la brucellosi).
In relazione al punto 155 dei suddetti Orientamenti l'intensità di aiuto è fissata al 80% dei costi ammissibili.

12. Allegati

Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee dei documenti in questione o indirizzi web che permettono di accedervi.

Allegato:	Osservazioni sull'allegato:
decreto_approvazione_NOTIFICA AZIONE 3_REV_10_01_2020__doc	bozza decreto norme di applicazione
1111_it_scheda notifica_aiuti agli investimenti_produzione primaria_ok.pdf	
programma biosicurezza az. 3 da sottoporre[1153].doc	programma biosicurezza estratto az 3

13. Dichiarazione

Confermare, barrando la casella appropriata.

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Luogo: _____ Data: 14/2/2020

Nome e funzione del firmatario:

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

PARTE III.12 SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI.

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato:

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

(25) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

(26) Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(27) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(28) Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

(29) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

15. Scheda di informazioni complementari

PARTE III 12 SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI.

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020(s1)(in seguito "gli orientamenti"). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare la scheda di informazioni supplementari.

(s1) GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4.

0. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?

La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune; - necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito; - adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune; - effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso; - proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato; - limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo; - trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

2. La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea?

In caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del punto (41) degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

(s2) È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento dell'autorizzazione del pagamento dell'aiuto.

1. CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1. L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

Sì

1.2. L'aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti?

Sì

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Per i prodotti agricoli, l'aiuto è compatibile con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

Sì

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.4. Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l'aiuto rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

No

In caso di risposta affermativa, la notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

1.5. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

Obiettivi ambientali

1.6. La notifica dell'aiuto di Stato contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività sovvenzionata?

No

1.7. L'aiuto avrà un impatto ambientale?

No

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica informazioni che dimostrino come l'aiuto non violerà la legislazione applicabile dell'Unione in materia di tutela ambientale.

1.8. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (52) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

2.1. L'aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

No

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

2.2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(s3) nell'ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, ecc.)?

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

2.3. L'aiuto rientra nell'ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

No

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

2.4. Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

Si ricorda che l'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

(s3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

3. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

3.1. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario presenterà una domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

Sì

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (70) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6 della presente scheda di informazioni generali.

3.2. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

No

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

3.3. Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (148), lettera c), degli orientamenti?

In caso di risposta affermativa, l'impresa interessata dovrà dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

3.4. Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto d'incentivazione richiesto?

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

3.5. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
- b) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati(4)?

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

3.6. L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria nei settori agricolo e forestale, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2 degli orientamenti, e i regimi di aiuto per il settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti, quando:

- i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
- ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e
- iii) il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

b) gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque)(s5) concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

c) gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

d) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

e) gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

g) gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

h) gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

i) gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

j) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148) , lettere a) e b), degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

k) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c), degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

l) gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2 degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

m) gli aiuti a misure di promozione in conformità al punto (464) , lettere b), c) e d), degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

n) gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

o) gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

p) gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a), degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

q) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizootie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

r) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti al trattamento e la prevenzione della diffusione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali in conformità alla parte II, sezione 2.8.1 degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

3.7. Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l'aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

In caso affermativo, specificare perché l'aiuto ha tali conseguenze:

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

(s4) Si ricorda che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

(s5) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) ("Direttiva quadro sulle acque").

4. PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI

4.1. L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non può essere concesso.

4.2. L'aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto (82) degli orientamenti.

4.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità e l'importo massimi dell'aiuto al momento della concessione?

Sì

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (85) degli orientamenti.

4.4. I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

Sì

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

4.5. L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

No

In caso di risposta affermativa, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto?

4.6. L'aiuto è erogabile in più rate?

No

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.7. L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

No

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

4.8. L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

No

In caso di risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo di aiuto corretto definito al punto (35).31 degli orientamenti. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

4.9. Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, lo Stato membro garantisce il rispetto degli importi massimi annuali?

4.10. Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In questi casi, lo Stato membro deve garantire che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

4.11. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

4.12. L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

No

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto"?

Si ricorda che l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

4.13. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.12, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

Il metodo illustrato al punto (96) degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

4.14. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (96) degli orientamenti. I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato.

4.15. Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77) degli orientamenti. Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

Cumulo di aiuti

4.16. L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

No

In caso di risposta affermativa, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per un'attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

4.17. L'aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

No

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto (100) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti. Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agli orientamenti?

4.18. L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l'aiuto de minimis?

No

In caso di risposta affermativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

4.19. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

No

4.20. L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione?

No

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

4.21. L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

No

In caso affermativo, si ricorda che l'aiuto non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(s6) dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

4.22. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4.23. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti?

No

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

(s6) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

5. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

5.1. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

5.2. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro ha presentato eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

5.3. Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro ha fornito nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

In caso di risposta affermativa, specificare:

6. TRASPARENZA

6.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa; - il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti; - il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

- i. 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- ii. 500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

6.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

6.3. Confermare che le informazioni:

saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto; - saranno conservate per almeno 10 anni; - saranno accessibili al pubblico senza restrizioni(s7)

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1° luglio 2016(s8).

6.4. Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti?

Sì

6.5. In caso di risposta negativa, l'aiuto individuale non viene pubblicato perché:

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti.

(s7) Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(s8) Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1° luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1° luglio 2016.

(s9) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

7. ALTRE DOMANDE

7.1. La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, o aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

7.2. Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

No

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

8. TIPO DI AIUTO

Elenco dei tipi di aiuto inclusi negli orientamenti

1.1. Misure di sviluppo rurale - 1.1.1. Aiuti agli investimenti - 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

